



COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

Provincia di Reggio Calabria

Regolamento del Servizio Acquedotto

Sommario

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 - DEFINIZIONI	4
ART. 4 - OBBLIGHI GENERALI DEL COMUNE	5
ART. 5 - OBBLIGHI GENERALI DELL'UTENZA	5
TITOLO II. GESTIONE DELLA RETE IDRICA	6
ART. 6 - SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA.....	6
ART. 7 - MODALITA' DELLA FORNITURA	6
ART. 8 - DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA.....	7
TITOLO III. TIPI FI FORNITURA ED ALLACCIAMENTI	7
ART. 9 - USO E MISURAZIONE DELL'ACQUA	7
ART. 10 - EROGAZIONI TEMPORANEE	8
ART. 11 - IMPIANTI PRIVATI DI ESTINZIONE INCENDI	8
ART. 12 - IDRANTI STRADALI.....	8
ART. 13 - NORME PER LA FORNITURA	9
ART. 14 - FORNITURA SU STRADE SERVITE DALLA RETE	9
ART. 15 - FORNITURA SU STRADE E CASE SPARSE NON SERVITE DALLA RETE	9
TITOLO IV. INSTALLAZIONE E GESTIONE DEI CONTATORI	10
ART. 17 - INSTALLAZIONE APPARECCHI IDROMETRICI	10
ART. 18 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'INSTALLAZIONE DEL CONTATORE	11
ART. 19 - LETTURA DEL CONTATORE	11
TITOLO V. PAGAMENTI E TARIFFE	13
ART. 21 - TARIFFE PER IL CONSUMO DELL'ACQUA	13
ART. 22 - MODALITA' DI PAGAMENTO	13
ART. 23 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO PARTICOLARI	13
TITOLO VI. CONTRATTO E VARIAZIONI	14
ART. 24 - RICHIESTA DI SOMMINISTRAZIONE.....	14
ART. 25 - CONTRATTO	14
ART. 26 - DURATA DEL CONTRATTO E DISDETTA.....	15
ART. 27 - RIATTIVAZIONE DELL'UTENZA.....	15
ART. 28 - CAMBIAMENTO DI UTENTE	15
ART. 29 - MORTE DELL'UTENTE	15
ART. 30 - FALLIMENTO DELL'UTENTE	16
ART. 31 - APPLICABILITÀ DEL DIRITTO COMUNE	16
TITOLO VII. REGOLARIZZAZIONE CONTRATTUALE DELLE UTENZE IDRICHE DIFFORMI AL REGOLAMENTO DI FORNITURA IDRICA	16
ART. 32 - REGOLARIZZAZIONE UTENTI ALLACCIATI ALLA RETE IDRICA	16
ART. 34 - REGOLARIZZAZIONI CONSENTITE	17
ART. 35 - ULTERIORI DISPOSIZIONI.....	18
TITOLO VIII. SANZIONI E SOSPENSIONI	18

ART. 36 - DIVIETI, PENALITA' E SANZIONI	18
ART. 37 - AMMENDE	19
ART. 38 - SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE E SUCCESSIVO RIPRISTINO	19
TITOLO IX. DISPOSIZIONI	20
ART. 40 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	20
ART. 41 - ENTRATA IN VIGORE.....	21

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. L'oggetto del presente Regolamento è la definizione delle condizioni e delle modalità secondo le quali è concesso ai soggetti che ne abbiano titolo, per disposizione di legge, di allacciarsi alla rete comunale di distribuzione dell'acqua potabile, e viene fornita agli utenti l'acqua destinata al consumo, così come definita dalle vigenti, con particolare riguardo al D.Lgs. n.2 febbraio 2001, n.31 e s.m.i..

Art. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:
 - **Rete di distribuzione**: è formata dalle condutture, dai raccordi, dalle apparecchiature e dalle opere necessarie a rendere disponibile il servizio, installati a monte del punto di consegna: la costruzione e la manutenzione della rete di distribuzione è di esclusiva competenza del Comune, sino al punto di consegna.
 - **Allacciamento**: è la parte di impianto, costruita dai materiali (tubature, giunti, raccordi e apparecchiature) ed opere necessarie a rendere disponibile il servizio. L'allacciamento deriva dalla rete di distribuzione principale e termina al punto di consegna all'utente ed è realizzato a cura e spese dell'utente.
 - **Punto di consegna**: delimita la rete di distribuzione esterna dall'impianto di distribuzione interno. Di norma è rappresentato dal contatore.
 - **Utente**: persona fisica o giuridica destinataria del servizio idrico integrato, intestataria o meno del contratto relativo ai servizi oggetto del presente regolamento.
 - **Contatore**: è lo strumento per la misurazione dell'acqua ed è obbligatorio per tutte le utenze e per qualsiasi uso.
 - **Impianto interno**: è la parte di impianto di proprietà dell'utente compreso fra il punto di consegna e le apparecchiature di utilizzazione.
 - **Impianto esterno**: comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche tra la rete principale (quest'esclusa) ed il confine tra il suolo pubblico ed il suolo privato.
 - **Attivazione della fornitura**: è l'attività di erogazione dell'acqua su richiesta dell'utente è eseguita dal Comune.
 - **Sospensione della fornitura**: è la temporanea chiusura dell'erogazione dell'acqua nei casi previsti dal presente Regolamento.
 - **Cessazione della fornitura**: è l'interruzione dell'erogazione dell'acqua a seguito della disdetta del rapporto contrattuale da parte dell'utente oppure da parte del Comune per i casi previsti dal presente Regolamento.
 - **Conduttura privata**: è la conduttura originata da approvvigionamenti idrici privati

Art. 3 - CORRETTO E RAZIONALE USO DELL'ACQUA

1. L'acqua costituisce una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà, salvaguardando i diritti delle generazioni future alla fruizione.
2. Si intende corretto e razionale l'uso dell'acqua teso ad evitare gli sprechi ed a favorire il rinnovo delle risorse, a non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
3. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità. Al riguardo, il gestore si impegna a svolgere con la massima diligenza le attività legate alla gestione della risorsa idrica connesse all'erogazione di acqua potabile.
4. L'utente si impegna a utilizzare l'acqua per soddisfare le proprie necessità adottando tecniche e comportamenti utili a ridurre lo spreco della risorsa ed al riutilizzo della stessa, ove possibile, nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento.

Art. 4 - OBBLIGHI GENERALI DEL COMUNE

1. La risorsa idrica viene salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà nella consapevolezza che il consumo umano è prioritario rispetto alle altre tipologie di utilizzazione.
2. Il Comune si impegna:
 - ad assicurare costantemente e con continuità il servizio al fine di soddisfare sempre i consumi domestici vitali, nei limiti della potenzialità degli impianti esistenti, delle relative condizioni tecniche, e delle risorse disponibili;
 - ad attuare, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali e dei connessi adempimenti tecnici, ogni cautela o provvedimento, affinché le caratteristiche dell'acqua erogata rispettino i limiti chimici, batteriologici e organolettici fissati dalla legislazione vigente in materia, salvo casi di forza maggiore;
 - ad attuare le iniziative e tutti gli accorgimenti per diffondere presso gli utenti le informazioni relative alla qualità dell'acqua potabile ed al servizio acquedotto.

Art. 5 - OBBLIGHI GENERALI DELL'UTENZA

1. Ogni utente allacciato alla rete pubblica di distribuzione dell'acqua potabile si impegna a rispettare le disposizioni del presente Regolamento e le eventuali successive modifiche apportate dal Comune nel superiore interesse del servizio e dell'igiene, ferma restando la sua possibilità di recedere secondo le modalità indicate.

TITOLO II. GESTIONE DELLA RETE IDRICA

Art. 6 - SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

1. Il Comune concede erogazioni di acqua potabile con il sistema a contatore per gli usi definiti all'Art. 9 - comma 1 del presente regolamento e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.
2. Le norme del presente Regolamento valgono, ove applicabili, anche per eventuali forniture speciali, se previste dal contratto di somministrazione.
3. Il comune provvede a propria cura e spese alla costruzione ed alla manutenzione dell'acquedotto comunale (tubazione principale) fino ai pozzetti di diramazione. La tubazione di diramazione (allacciamento privato) dalla tubazione principale fino all'edificio privato con tutti gli impianti idrici nell'edificio privato sono di proprietà ed a spese dell'Utente.
4. L'utente deve provvedere a propria cura e spese alla costruzione ed alla manutenzione di tutte le opere di diramazione a partire dai c.d. pozzetti, sia che siano poste su terreno privato che su terreno di proprietà comunale. Tutte le opere per l'allacciamento privato sono da eseguire in nome e per conto del richiedente e precisamente:
 - a. posa della tubazione d'adduzione;
 - b. dispositivi necessari per l'allacciamento alla rete idrica;
 - c. tubazione nell'edificio stesso prima e dopo il contatore, incluso i rubinetti di deflusso ed afflusso.
5. Tutte le opere di manutenzione a carico dell'Utente devono essere eseguite entro due giorni dalla comunicazione dell'Ente. In caso di inadempienza si provvederà all'interruzione istantanea dell'erogazione dell'acqua.
6. Il proprietario è anche obbligato ad ottenere per proprio conto la concessione di poter scavare, se necessario, vie, strade e piazze pubbliche, ed eventualmente anche il consenso di poter attraversare con la condotta il suolo di terzi sul cui terreno avviene la posa in opera della condotta di diramazione privata.

Art. 7 - MODALITA' DELLA FORNITURA

1. L'erogazione del servizio può essere a carattere continuativo o temporaneo, per uso pubblico o privato, ed effettuata nei limiti delle pressioni, delle potenzialità degli impianti e delle fonti di approvvigionamento disponibili. Il servizio, oltre che dalle disposizioni del presente Regolamento, è disciplinato anche dagli articoli 1559 e seguenti del Codice Civile, da eventuali norme di carattere tecnico che il Comune riterrà opportuno stabilire.

Art. 8 - DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

1. L'Amministrazione Comunale di Montebello Jonico somministra acqua nel proprio territorio nei limiti della disponibilità e, compatibilmente con la possibilità di derivazione delle reti di distribuzione comunali in esercizio, con regolari contratti di somministrazione alle condizioni previste in seno al presente Regolamento.

TITOLO III. TIPI FI FORNITURA ED ALLACCIAMENTI

Art. 9 - USO E MISURAZIONE DELL'ACQUA

1. Il Comune somministra acqua potabile nei seguenti casi:
 - Per **uso domestico** si considera l'acqua potabile destinata all'uso umano:
 - i. alimentazione;
 - ii. servizi igienici;
 - iii. altri impieghi domestici ordinari.
 - Per **uso non domestico** si considera l'acqua potabile utilizzata per le attività collegate alle attività industriali:
 - i. Artigianali;
 - ii. Commerciali;
 - iii. Settore industriale.
 - Per **uso costruzioni**: acqua destinata per l'attività dei cantieri edili;
 - Per **uso zootecnico**: si considera l'acqua potabile utilizzata per le attività collegate ad un utilizzo privato di tipo:
 - i. Agricolo;
 - ii. Zootecnico.
2. Si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per gli usi igienici e per altri impieghi domestici.
3. Il contratto di somministrazione per uso costruzione è stipulato con il proprietario della costruzione o il titolare dell'impresa edile. Tale contratto termina con la fine dei lavori di costruzione e, in ogni caso, alla scadenza del titolo abilitativo.
4. La somministrazione per uso zootecnico di tipo animale è possibile, compatibilmente con le disponibilità, solo ad allevatori che possiedono capi di bestiame regolarmente dichiarati all'ASP;
5. La somministrazione per uso agricolo è possibile, compatibilmente con le disponibilità, solo nei casi di orti a gestione familiari e non di carattere aziendale, quest'ultimi disciplinati da una concessione per uso non domestico;
6. L'acqua viene somministrata con il sistema di misura a contatore e con le modalità specificate dal presente Regolamento.

7. L'acqua somministrata non può essere utilizzata per immobili diversi da quelli specificati dal contratto, anche se i diversi immobili appartengono allo stesso proprietario.
8. Per allacciamenti ex novo ad ogni unità immobiliare è consentita una sola presa all'acquedotto comunale.
9. È riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad ulteriori condizioni non contenute nel presente Regolamento, su esigenze di pubblico interesse.

Art. 10 - EROGAZIONI TEMPORANEE

1. Il Comune ha facoltà di concedere erogazioni a carattere temporaneo, per impieghi quali: feste, fiere, spettacoli all'aperto, giostre, circhi, altri usi a carattere temporaneo ecc., a carattere occasionale e per periodi di tempo comunque limitati.
2. L'erogazione temporanea prevede una tassa fissa e la durata non può essere superiore a 30 giorni.
3. Alla scadenza del contratto, il Comune provvede alla sospensione della fornitura, salvo richiesta congruamente motivata di proroga. La fornitura, a seguito della concessione di proroga, è soggetta al pagamento della tariffa fissa di cui al comma 2.

Art. 11 - IMPIANTI PRIVATI DI ESTINZIONE INCENDI

1. L'uso di acqua per l'alimentazione di impianti antincendio privati può essere concesso, in casi eccezionali, previa valutazione dell'ente circa la necessità di un tale utilizzo.
2. Gli impianti devono essere dimensionati, predisposti e mantenuti a carico dell'utente in base alle prescrizioni normative e alle indicazioni del Comune;
3. La fornitura di acqua potabile è finalizzata al soddisfacimento della richiesta per uso civile e, di conseguenza, il Comune non assume alcun impegno né responsabilità circa la continuità di erogazione del servizio e le condizioni di pressione della fornitura.
4. L'impianto antincendio deve essere separato dall'impianto utilizzato per altri usi: l'utente ha diritto di servirsi di tutta la portata ottenibile dalle bocche, esclusivamente nel caso di incendio o per le sole operazioni relative all'estinzione.
5. Tutti gli impianti antincendio devono essere dotati di contatore.

Art. 12 - IDRANTI STRADALI

1. L'utilizzo degli idranti stradali è consentito solamente agli Enti preposti nello svolgimento delle operazioni per spegnimento degli incendi.
2. Gli idranti servono esclusivamente al prelievo d'acqua in caso di incendio o di catastrofe, come anche per esercizi da parte dei Vigili Volontari del Fuoco.

3. L'utilizzazione degli idranti può venir concessa solo dal locale Comando dei vigili del fuoco e l'apertura e chiusura dell'idrante possono essere effettuate esclusivamente da un vigile del fuoco o, in sua assenza, dal fontaniere.
4. Gli idranti antincendio installati sulle strade pubbliche ed aree pubbliche sono a cura e spese del Comune.

Art. 13 - NORME PER LA FORNITURA

1. La fornitura viene effettuata mediante la posa di contatore per il consumo dell'acqua a servizio di ogni singola unità immobiliare.
2. Il contatore per la misurazione dell'acqua consumata deve essere posizionato, a spese del concessionario, in un apposito alloggiamento accessibile al personale di manutenzione autorizzato dall'Ente concedente.
3. Il contatore è fornito dall'Utente secondo le caratteristiche tecniche indicate nell'Art. 17 - comma 3.

Art. 14 - FORNITURA SU STRADE SERVITE DALLA RETE

1. Nelle strade e piazze già servite dalla rete di distribuzione dell'acqua potabile il Comune, entro i limiti del quantitativo di acqua dallo stesso riconosciuto disponibile, qualora le condizioni tecniche lo consentano, è tenuto alla concessione di acqua per uso domestico e per gli altri usi a fronte del pagamento da parte del richiedente un contributo spese servizio acquedotto.
2. Il costo di tutte le opere di allacciamento alla rete pubblica e di posa del contatore sono a carico del richiedente.

Art. 15 - FORNITURA SU STRADE E CASE SPARSE NON SERVITE DALLA RETE

1. Per le strade e le piazze non provviste della rete di distribuzione, per le quali non stia procedendo alla relativa urbanizzazione, il Comune può concedere la somministrazione idrica, accogliendo la richieste di allacciamento, a condizione che l'impianto di distribuzione sia realizzato, interamente, a cura e spese del richiedente, previe dettagliate prescrizioni con verifiche del personale tecnico del Comune.
2. Tutte le opere di prolungamento delle condotte stradali, di costruzione delle condutture di presa, i rubinetti, le valvole e i materiali necessari per la realizzazione dell'impianto realizzato sono di proprietà del Comune, senza alcun diritto di rivalsa delle spese sostenute da parte dell'utente.

Art. 16 - FONTANE ESISTENTI

1. Le fontane sono destinate al solo prelievo dell'acqua potabile con recipienti.
2. Ogni allacciamento anche temporaneo deve essere richiesto.
3. L'afflusso dell'acqua è esclusivamente regolato dal personale comunale espressamente incaricato.
4. Ogni infrazione è sanzionata secondo quanto previsto dall'Art. 37 - comma 1.b.

TITOLO IV. INSTALLAZIONE E GESTIONE DEI CONTATORI

Art. 17 - INSTALLAZIONE APPARECCHI IDROMETRICI

1. L'Amministrazione comunale determina, sulla base di idonei accertamenti tecnici ed in relazione al consumo previsto, il diametro dell'allacciamento e del contatore e scegliere, il luogo tecnicamente più idoneo per la costruzione dell'allacciamento, riservandosi di fissare il diametro dei tubi d'allacciamento alla tubazione principale secondo la pressione dell'acqua, la dimensione della tubazione principale, nonché la dimensione dell'edificio da rifornirsi ed il prevedibile consumo d'acqua. Il diametro del contatore deve corrispondere alla condotta d'adduzione.
2. La posa in opera è effettuato dal personale incaricato dal Comune. Dell'avvenuta installazione e dell'apposizione dei sigilli, a garanzia della registrazione dei consumi, è redatto verbale sottoscritto dall'utente.
3. Il Contatore da installare deve avere le seguenti caratteristiche:
 - a. Contatore a getto unico a quadrante asciutto Super Dry a 8 Rulli numeratori a trasmissione magnetica.
 - b. Omologato in Classe B delle Normative CEE 75/33;
 - c. Cassa in ottone (OT58) perfettamente verniciata con vernice epossidica;
 - d. 8 Rulli numeratori, 5 (neri) per i metri cubi, e 3 (rossi) per i sottomultipli;
 - e. Orologeria stagna e ruotabile su 360° per facilitarne la lettura;
 - f. Dispositivo antifrode magnetica;
 - g. Calotta antifrode piombabile;
 - h. Piastra di chiusura in ottone - antigelo;
 - i. Vite di regolazione esterna piombabile;
 - j. Coperchietto di protezione;
 - k. Completo di raccordi a bocchettoni e guarnizioni.
4. Il Comune può disporre in qualunque momento la verifica, sostituzione o modificazione dei contatori e ha facoltà di disporre il cambiamento di posizione del contatore a spese dell'Utente qualora il contatore stesso, per modifiche dei luoghi in seguito a decisioni dell'utente, venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche.
5. In tal caso l'utente è tenuto ad eseguire le modifiche richieste entro i tempi prescritti dal Comune.
6. Gli utenti dovranno comunque permettere ai tecnici il libero accesso a tutti i locali in cui sono installati apparecchi e condutture facenti parte dell'impianto.

7. Il Comune si riserva la facoltà di fare ispezionare dal proprio personale gli apparecchi di misura e gli impianti interni, onde constatare la regolarità del loro funzionamento.

Art. 18 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'INSTALLAZIONE DEL CONTATORE

1. E' cura dell'Utente provvedere ad adottare tutte le necessarie precauzioni in grado di proteggere il contatore dai ritorni di acqua, da urti ed incidenti vari.
2. E' vietata l'installazione di apparecchiatura a monte del contatore.
3. Tutte le tubazioni di distribuzione, in materiale conforme alle norme vigenti di Legge e di Sicurezza, devono iniziare in un punto successivo al contatore.
4. Eventuali Condotture private devono essere anch'esse dotate di contatori in grado di misurare la quantità nera immessa nella fognatura comunale, per la determinazione del canone da corrispondere per lo scarico e/o la depurazione delle acque nere.
5. Eventuali installazioni di contatori separati sono a carico dell'Utente, dopo la diramazione interna dell'acqua prevista con contatore principale.
6. Il contatore è dotato di relativo suggello di piombo con targhetta numerata.
7. L'utente è responsabile della sua integrale conservazione.

Art. 19 - LETTURA DEL CONTATORE

1. Il Comune effettua almeno una lettura del contatore nell'arco di un anno.
2. In caso di impossibilità il Comune invita l'utenza a comunicare, entro la data indicata, direttamente la lettura del contatore, compilando appositi moduli, indicando la data e il consumo in mc rilevato nel proprio contatore.
3. Nell'ipotesi in cui non è stato possibile acquisire la lettura, il Comune provvederà a emettere "fatture d'acconto".
4. I consumi d'acconto sono determinati sulla base della misura del consumo medio accertato nel periodo del biennio precedente; per i nuovi contratti di somministrazione, i consumi presunti sono calcolati in base ai consumi medi della tipologia contrattuale di appartenenza.
5. Con la prima fattura emessa a seguito della lettura del contatore, è previsto il relativo conguaglio.
6. Qualora, a seguito di appositi verifiche effettuate dal Comune, anche su richiesta dell'utente, viene accertato il mancato funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua relativo al periodo di irregolare funzionamento del contatore è valutato in base al consumo medio giornaliero registrato durante il corrispondente periodo dell'anno precedente.
7. Qualora il proprietario di una condotta privata, nonostante ripetuta ingiunzione, non provveda ad eseguire il montaggio di un contatore d'acqua, il consumo d'acqua annuale è calcolato secondo il seguente parametro: 250 mc per uso domestico e 350 mc per uso zootecnico ed agricolo.

8. Nelle fattispecie concernenti le aziende di servizio (attività terziaria) o di insediamenti produttivi il consumo viene determinato come per le aziende di dimensioni analoghe.
9. L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare verifiche a campione o soggettivi riconducibili a casi di consumi ritenuti anomali.

TITOLO V. PAGAMENTI E TARIFFE

Art. 20 - CALCOLO CONSUMO

1. In base alle letture rilevate dai contatori, l'ufficio procede una volta l'anno al calcolo del consumo d'acqua.
2. Le tariffe da applicare sono suddivise in relazione alle soglie di consumo raggiunte, secondo il tipo di fornitura, con dei range di seguito riportati:
 - a. USO DOMESTICO:
 - i. FASCIA 1: fino a 250 mc;
 - ii. FASCIA 2: da 251 mc a 500 mc;
 - iii. FASCIA 3: > 501 mc.
 - b. USO NON DOMESTICO:
 - i. FASCIA 1: fino a 250 mc;
 - ii. FASCIA 2: da 251 mc a 500 mc;
 - iii. FASCIA 3: > 501 mc.
 - c. USO COSTRUZIONI:
 - i. FASCIA 1: fino a 750 mc;
 - ii. FASCIA 2: > 751 mc.
 - d. USO ZOOTECNICO E AGRICOLO:
 - i. FASCIA 1: fino a 350 mc;
 - ii. FASCIA 2: da 351 mc a 700 mc;
 - iii. FASCIA 3: > 701 mc.

Art. 21 - TARIFFE PER IL CONSUMO DELL'ACQUA

1. Le tariffe per il consumo d'acqua vengono fissate con delibera dal consiglio comunale e calcolate al metro cubo (mc) secondo le indicazioni riportate all'art.20. Tale metodologia di fatturazione avrà decorrenza dal 1° gennaio 2015.
2. Per ogni contatore è prevista una quota minima annuale, pari a 250 mc.

Art. 22 - MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Le fatture sono recapitate presso il luogo di fornitura o ad altro indirizzo espressamente indicato dall'Utente.
2. Il pagamento dei consumi e delle prestazioni va effettuato entro la scadenza e con le modalità indicate in fattura.
3. Il Comune addebita penalità ed interessi di mora, senza necessità di preventiva costituzione in mora del debitore, in caso di ritardo dei pagamenti dovuti.

Art. 23 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO PARTICOLARI

1. Forme di pagamento mediante ulteriore rateizzazione dell'importo, oltre quello previsto per tutti gli utenti, potranno essere stabilite in casi di particolari condizioni economiche e/o sociali dell'utente, congruamente motivate, ritenute particolarmente gravose e/o per consumi particolarmente consistenti.

TITOLO VI. CONTRATTO E VARIAZIONI

Art. 24 - RICHIESTA DI SOMMINISTRAZIONE

1. La richiesta di somministrazione di acqua e deve essere redatta secondo lo schema predisposto dal Comune e deve essere firmata dall'avente diritto.
2. Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:
 - fotocopia del documento comprovante la conformità edilizia dell'immobile consistente in permesso di costruire, concessione in sanatoria, nulla osta all'esecuzione dei lavori edilizi (nel caso di immobili costruiti prima del 1976), ovvero autocertificazione nei modi di legge;
 - fotocopia del codice fiscale e/o partita I.V.A.;
 - fotocopia di un documento di identità;
 - copia del titolo di proprietà, di enfiteusi, di usufrutto, di comodato o del contratto di locazione registrato. L'inosservanza a tale adempimento comporterà la revoca dell'utenza e la restituzione delle somme versate a titolo di anticipazione dei consumi e deposito cauzionale previo calcolo dei consumi effettuati. In caso di cessione dell'immobile in comodato d'uso, e solo fra parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado (nonno-nipote e fratelli-sorella), in alternativa al contratto di locazione registrato è possibile produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ex art. 21 c. 2 del DPR 445/2000) con cui l'intestatario dell'immobile dichiara di averlo ceduto in comodato.
3. Per le persone giuridiche, inoltre, deve essere allegata copia del certificato di Vigenza rilasciato dal Registro Imprese in cui risulti che il richiedente sia il legale rappresentante dell'Ente in questione.
4. In ipotesi di richiesta presentata dal locatore, occorrerà produrre specifico atto di assenso del proprietario dell'immobile.
5. Qualora le opere di allacciamento necessitino della costituzione di diritti reali su aree o cose di terzi, l'accettazione della richiesta è subordinata al conseguimento di tali diritti da parte del richiedente l'allacciamento.

Art. 25 - CONTRATTO

1. La fornitura dell'acqua è conseguente alla stipula di apposito contratto, con l'osservanza delle norme del presente Regolamento. I contratti di somministrazione sono stipulati, mediante scrittura privata, dal Comune e sottoscritti dall'utente.

2. Il contratto è annotato su apposito registro e custodito presso l'Ufficio Concessioni. Un esemplare viene rilasciato all'utente.
3. Il contratto di somministrazione non potrà essere stipulato nel caso in cui non risulti effettuato il versamento del contributo e di quant'altro previsto.
4. E' posta a carico dell'utente qualsiasi spesa per l'eventuale registrazione del contratto, nonché per concessioni, servitù, imposte, tasse, contributi e canoni erariali, provinciali o comunali, tanto sui contratti quanto sulla fornitura dell'acqua o sugli apparecchi, o comunque in relazione alla fornitura d'acqua.
5. Il titolare del contratto è responsabile delle eventuali variazioni che si verificassero nel corso del contratto e delle quali è tenuto a dare tempestiva informazione al Comune.

Art. 26 - DURATA DEL CONTRATTO E DISDETTA

1. Il contratto di fornitura è, di norma, da intendersi a tempo indeterminato e decorre dalla data di attivazione dell'utenza.
2. La disdetta del contratto, dovrà essere effettuata, in forma scritta, tramite compilazione di appositi moduli da inoltrare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta certificata o da consegnarsi direttamente all'Ufficio Protocollo.
3. La disdetta comporta la rimozione del contatore e la cessazione del rapporto contrattuale, con l'emissione dell'ultima fattura a saldo dei consumi risultanti fino al giorno della rimozione del contatore.

Art. 27 - RIATTIVAZIONE DELL'UTENZA

1. L'utente interessato alla riattivazione di un'utenza idrica, precedentemente cessata dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di somministrazione, previo pagamento del contributo per servizio acquedotto.

Art. 28 - CAMBIAMENTO DI UTENTE

1. Nel caso di vendita dello stabile, di cessione dell'esercizio o della locazione/comodato, dove sia già disponibile un contatore, chi subentra nella proprietà o nella locazione/comodato deve immediatamente farne comunicazione e stipulare un nuovo contratto, versando il contributo per spese per servizio acquedotto.
2. Qualora non si provveda nei modi di cui al comma precedente, e l'utente uscente non abbia disdettato il contratto di fornitura, lo stesso sarà tenuto alla piena osservanza delle clausole contrattuali e, in particolare, al pagamento di tutte le somministrazioni fatte all'immobile.

Art. 29 - MORTE DELL'UTENTE

1. In caso di decesso del titolare del contratto, i suoi eredi sono responsabili verso il Comune di tutte le somme ad esso dovute dal deceduto.
2. Gli eredi sono inoltre tenuti entro il termine di 30 giorni dal decesso, a volturare il contratto ad uno degli stessi.
3. Nel caso gli eredi non adempiano all'obbligo di cui ai commi precedenti, il contratto sarà risolto d'ufficio e l'utenza relativa sarà disattivata.

Art. 30 - FALLIMENTO DELL'UTENTE

1. In caso di fallimento del titolare del contratto di somministrazione, il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato al fallimento, entro il termine di 30 giorni, potrà subentrare nel contratto di somministrazione assumendone tutti gli obblighi, ovvero risolvere il contratto.
2. Il curatore che subentri dovrà previamente pagare integralmente al Comune quanto dovuto dal fallito.

Art. 31 - APPLICABILITÀ DEL DIRITTO COMUNE

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

**TITOLO VII. REGOLARIZZAZIONE CONTRATTUALE DELLE
UTENZE IDRICHE DIFFORMI AL
REGOLAMENTO DI FORNITURA IDRICA**

Art. 32 - REGOLARIZZAZIONE UTENTI ALLACCIATI ALLA RETE IDRICA

1. Gli utenti allacciati alla rete idrica comunale, in difformità dalle prescrizioni dettate dal presente regolamento di fornitura idrica di questo Ente, come qui modificato, devono procedere alla stipula del contratto secondo le disposizioni del TITOLO VI.

Art. 33 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI REGOLARIZZAZIONE

1. La richiesta di regolarizzazione deve essere presentata utilizzando la modulistica predisposta dal Comune.
2. Qualora non esistesse la corrispondenza univoca tra i dati identificativi della fornitura dichiarata di ruolo e quelli presenti negli archivi comunali, l'Ente non regolarizzerà l'Utenza e sospenderà, in quanto abusiva, l'erogazione dell'acqua fino alla presentazione della documentazione necessaria a dimostrare la regolarità della fornitura.

3. La modulistica per la regolarizzazione del contratto può essere ritirata presso gli uffici competenti di questo comune o scaricata dal sito ufficiale.

Art. 34 - REGOLARIZZAZIONI CONSENTITE

1. La regolarizzazione contrattuale è consentita a tutte le Utenze definite all'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**che hanno già provveduto al risanamento dei consumi effettuati, secondo quanto segue:
 - a. pagamento dei consumi idrici già fatturati;
 - b. determinazione dei consumi in caso di allacci senza autorizzazione privi di contatore;
 - c. determinazione dei consumi in caso di contatori guasti o illeggibili o qualora per condizioni oggettive non risulti possibile procedere alla rilevazione dei consumi indebitamente effettuati;
 - d. altre difformità in violazione del regolamento per la fornitura idrica.
2. Il pagamento degli importi dovuti (o del 20% in caso di rateizzazione) dovranno essere effettuati entro trenta giorni dalla comunicazione dell'importo da parte del Responsabile Unico del Procedimento.
3. Rateizzazione:
 1. I soggetti tenuti al pagamento di importo superiore a 200,00 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili, con istanza, corredata dalla documentazione attestante la situazione reddituale ed apposita fideiussione a garanzia dell'intero importo dovuto.
 2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
 3. La ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000,00, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000,00, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000,00. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100,00. Sulle somme il cui pagamento e' stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
 4. In caso di accoglimento dell'istanza l'ufficio competente provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento

della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e viene interrotta l'erogazione dell'acqua.

Art. 35 - ULTERIORI DISPOSIZIONI

1. Le domande di definizione agevolata sono irrevocabili ed estendono la loro efficacia nei confronti di tutti i coobbligati anche se presentate da uno solo di essi.
2. La definizione agevolata dei consumi idrici ai sensi del presente regolamento non può in alcun caso dar luogo al rimborso di maggiori somme versate nonché delle sanzioni ed interessi corrisposti antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.

TITOLO VIII. SANZIONI E SOSPENSIONI

Art. 36 - DIVIETI, PENALITÀ E SANZIONI

1. È rigorosamente vietato ad ogni estraneo accedere ai serbatoi, ai pozzi di interruzione ed agli altri impianti della rete idrica. Chiunque danneggi gli idranti, le saracinesche, le fontanelle o qualsiasi altra parte dell'impianto, compresi i chiusini di ghisa, verrà punito con una multa da € 1.000,00 - a € 10.000,00 - oltre alla rifusione delle spese di riparazione. Delle contravvenzioni commesse da minorenni rispondono i rispettivi genitori.
2. In caso di ritardo dei pagamenti dovuti, il Comune addebita penalità ed interessi, senza necessità di preventiva costituzione in mora del debitore, con addebito sulla successiva fattura.
3. Qualora il mancato pagamento si protragga oltre i trenta giorni dalla scadenza della fattura, l'Ufficio Tributi invia un sollecito con l'invito a saldare il debito. Se, tuttavia, anche il sollecito si rivela infruttuoso, il servizio acquedotto immediatamente provvede al recupero coattivo dell'intero credito e delle spese e può sospendere l'erogazione dell'acqua sino a che non sia effettuato il saldo delle somme dovute.
4. Non appena l'utente provvede a saldare il corrispettivo dovuto, il servizio di erogazione dell'acqua potabile viene riattivato nel tempo massimo di 3 giorni, calcolati dal momento in cui viene esibita la ricevuta dell'avvenuto pagamento.
5. Eventuali danni di terzi causati alla condotta privata dell'acqua per rotture alla tubazione, dovuti alla sospensione dell'acqua o a causa di altri motivi di qualunque natura saranno esclusivamente a carico del proprietario del tratto della tubazione d'allacciamento privato. L'amministrazione comunale ne risponde solamente in caso di danni causati tramite la tubazione principale.

6. Il Comune non risponde dei danni diretti ed indiretti causati da azione dolosa o colposa dell'utente, o quando lo stesso non ha seguito le prescrizioni tecniche per la costruzione e la buona manutenzione e conservazione degli impianti.

Art. 37 - AMMENDE

1. Indipendentemente dalle altre sanzioni che i proprietari dei fabbricati nonché gli installatori che eseguono i lavori hanno da aspettarsi, vengono fissate le ammende come segue:
 - a. **€ 1.033,00**: in caso di allacciamento non autorizzato di una condotta privata alla condotta principale o in caso di allacciamento di una condotta privata alla tubazione fra la condotta principale e il contatore (allacciamento senza contatore);
 - b. **€ 155,00**: in caso di utilizzazione senza permesso di idranti e di fontane esistenti per uso irrigazione o altri scopi e non conforme alle prescrizioni dettate dal presente regolamento;
 - c. **€ 516,00**: in caso di danneggiamento intenzionale di un contatore o di un rubinetto di chiusura nonché della piombatura;
 - d. **€ 103,00**: in caso di utilizzazione dell'acqua potabile per irrigazione nei periodi non permessi.

Art. 38 - SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE E SUCCESSIVO RIPRISTINO

1. Ogni inosservanza delle disposizioni della presente regolamento da parte degli utenti dell'acqua conferisce al Comune, previa comunicazione scritta, il diritto di sospendere la fornitura dell'acqua entro otto (8) giorni dell'accertamento dell'infrazione.
2. **In caso di dolo o di allacciamenti costruiti abusivamente alla rete idrica comunale da parte di privati senza contatori, il Comune procede, a prescindere dal procedimento giudiziario contro l'utente, immediatamente e senza preavviso a bloccare la fornitura dell'acqua.**
3. Il Comune si riserva il diritto di sospendere l'erogazione per cause esterne, per obiettive esigenze di servizio quali manutenzioni, riparazioni, modifiche od ampliamenti degli impianti, per il tempo necessario a sopperire ai fabbisogni di emergenza, senza che l'utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennità di sorte.
4. L'erogazione è sospesa nei seguenti casi:
 - a) impedimento od opposizioni ingiustificate alle ispezioni agli apparecchi di misura e gli impianti interni e alla lettura del contatore;
 - b) manomissione o alterazione del contatore e dei sigilli posti a garanzia della misurazione dei consumi;

- c) morosità persistente nonostante la regolare messa in mora; prelievi abusivi manomissione o alterazione del contatore e dei sigilli posti a garanzia della misurazione dei consumi;
 - d) utilizzo della risorsa idrica per un immobile od uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto;
 - e) manomissione delle condutture portatrici o qualunque altro accorgimento atto a consentire prelievi abusivi dell'acqua;
5. La sospensione è disposta, per i punti a), b) e c), decorsi 30 giorni dal preavviso di sospensione contenente l'invito a regolarizzare la situazione, qualora l'utente non abbia provveduto.
 6. La fornitura dell'acqua è ripristinata dopo l'eliminazione dell'abuso e il pagamento delle sanzioni applicate.
 7. La sospensione è disposta in maniera immediata per i punti d) ed e) senza alcuna comunicazione.
 8. In tutti i casi descritti nel presente articolo è disposta nei confronti dell'utente la sanzione pecuniaria nella misura determinata dal responsabile dell'Ufficio Tributi ed è fatta salva la facoltà del Comune di esperire eventuale azione penale.

TITOLO IX. DISPOSIZIONI

Art. 39 - MODIFICHE DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il Comune si riserva di modificare o integrare le norme contenute nel presente regolamento con tutte le disposizioni, che ritiene necessarie e vantaggiose nell'interesse pubblico e privato.

Art. 40 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 196/03 si informa che il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali è finalizzato alla gestione del rapporto con gli Utenti, come specificato nelle informative dei specifici documenti contrattuali tra Comune e l'Utente, ed i dati sono accolti ed utilizzati, con la sola finalità indicata, anche con l'ausilio di strumenti elettronici.
2. I dati sono comunicati ai Responsabili ed incaricati del trattamento, agli esterni formalmente nominati quali Responsabili nonché agli Enti preposti per le comunicazioni previste dalla normativa vigente. Titolare del Trattamento è il Responsabile dell'Ufficio Concessioni e dell'Ufficio Tributi.
3. L'utente può esercitare i propri diritti di cui all'art. 13 D.Lgs 196/03 rivolgendosi al Responsabile del Servizio di volta in volta indicato nella modulistica applicabile.

Art. 41 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il regolamento previgente ed ogni altra norma in contrasto con il presente Regolamento si intendono revocati.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento e nel termine perentorio di 90 giorni dalla sua entrata in vigore gli allacciamenti e gli strumenti idrometrici esistenti non rispondenti alle prescrizioni di cui alle norme del presente regolamento, devono essere adeguati alle predette condizioni.
3. Il predetto adeguamento tecnico è effettuato a cura e spese dell'utente interessato, sotto la supervisione e il controllo del personale comunale, che provvede alla diretta installazione e piombatura dei soli strumenti idrometrici.
4. Il Regolamento del Servizio Acquedotto è consultabile sul sito internet del Comune, disponibile presso l'Ufficio URP, ed è parte integrante di ogni contratto di somministrazione del servizio senza che ne occorra la materiale trascrizione.
5. Eventuali variazioni e/o integrazioni al presente Regolamento saranno adeguatamente divulgate.